



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
"CITTA DEL CASTAGNO"
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO COMUNALE- SETTORE LL.PP.
DETERMINA N. 25 DEL 8.3.2016

**ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DETERMINA N. 8 DEL 21.1.2016 LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CIVICO - NUOVA AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA
2^ CLASSIFICATA**

COD. CUP J57H13001270004 – LOTTO CIG 6404775B85

IL SINDACO-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3

Vista la nota PEC del 23.2.2016, prot.n.778, con la quale il RUP Geom. Aloia Gemino e l'allora Responsabile del Servizio n.3 Cav. Egidio Barbagallo hanno comunicato all'impresa Filippelli geom. Rosario da Campana (CS) l'inizio del procedimento di annullamento della determina n.8 del 21.1.2016 di aggiudicazione dei lavori di ampliamento del cimitero civico, in quanto in sede di gara ha dichiarato l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive, mentre dal controllo effettuato dalla stazione appaltante, sono emerse condanne penali definitive, venendo così meno l'affidabilità morale e professionale dell'impresa, non potendo affidarsi l'Ente a soggetto che ha nascosto condanne penali definitive per reati sull'edificabilità dei suoli, invasione di terreni e minacce;

Viste le osservazioni del 26.2.2016, prot.n.842 del 29.2.2016, fatte pervenire dall'impresa, a mezzo patrocinio dell'Avv. Achille Morcavallo, con le quale si invita la stazione appaltante ad archiviare il procedimento di annullamento,

OSSERVA

Ai sensi dell'art.38, comma D.lgs. n.163 del 2006 il concorrente *"attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato dalla non menzione"*.

Nel caso che ci occupa l'impresa Filippelli Rosario in sede di dichiarazione sostitutiva ha dichiarato in sostanza di non avere riportato condanne penali.

In sede di controllo sul possesso dei titoli, cui la stazione appaltante è tenuta ai sensi dell'art.48, comma 2, del D.lgs. n.163 del 2006, per l'impresa aggiudicataria e per quella che segue in graduatoria, è emerso che dal certificato casellario rilasciato alla Pubblica Amministrazione in data 18.2.2016 a carico del Sig. Filippelli Rosario, nato a Campana il 29.6.1950 risultano a cariche tre condanne definitive:

- 1) sentenza del Tribunale di Rossano irrevocabile il 18.5.1989 per violazione delle norme per la edificabilità dei suoli, con il beneficio della non menzione;
- 2) sentenza della Corte di Appello di Catanzaro irrevocabile il 3.6.1994 per invasione di terreni, senza il beneficio della non menzione;
- 3) decreto penale del GIP del Tribunale di Rossano esecutivo l'1.3.2003 per minaccia, senza il beneficio della non menzione.

Al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell'affermare che l'esclusione da una gara consegue "ad ogni qualsivoglia dichiarazione non veritiera resa dall'operatore economico, a prescindere dal dolo o dalla colpa grave, non residuando margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante" (da ultimo: Cons.Stato, V, 7 agosto 2015, n.3882-3884, relative a fattispecie in cui non era stata dichiarata una sentenza di condanna penale).

La completezza e la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.38, comma 2, D.lgs 163 del 2006, rappresentano uno strumento indispensabile, adeguato e ragionevole, per contemperare i contrapposti interessi in conflitto: quello dei concorrenti alla semplificazione e all'economicità del procedimento di gara e quello pubblico in capo alla pubblica amministrazione di poter verificare con immediatezza e tempestività se vi sono state condanne per reati che incidono sulla moralità e

professionalità, a prevenire ritardi o rallentamenti nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente a realizzare quanto più celermente l'interesse pubblico perseguito con la gara d'appalto. Affinché questo con temperamento sia realizzato in modo pieno e fisiologico occorre che il concorrente non difetti nel dichiarare condanne o carichi penali pendenti. La relativa omissione, oltre ad essere sintomatica di un'inaffidabilità personale, impedisce alla stazione appaltante di effettuare valutazioni di sua competenze ai sensi delle disposizioni richiamate. In tal senso Cons.Stato,V,3 dicembre 2014,n.5972 e la recentissima Cons.Stato,V,25.2.2016,n.783.

Al riguardo l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Determinazione n.56 del 13.12.2000),concordando con le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 dell'1.3.2000,ha ritenuto che influiscono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente i reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio solo se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

Nel caso in specie è indubbio che l'impresa Filippelli nel dichiarare di non avere subito condanne penali definitive abbia agito in male fede, atteso che egli sapeva di averle subite. Né è sostenibile la sua buona fede, prescrivendo il citato comma 2: dell'art.38 del D.Lgs 163/2006 che andavano dichiarate le condanne anche di cui aveva avuto il beneficio della non menzione, comunque, non avuto per la condanna per il reato di invasione di terreni e minaccia, che, in ogni caso incidono sull'affidabilità morale e professionale dell'impresa realizzatrice di un lavoro pubblico.

Da quanto sopra discende che l'aggiudicazione della gara all'impresa Filippelli Geom. Rosario vada annullata e la stessa aggiudicata alla seconda impresa in graduatoria identificata, letto il relativo verbale di gara, nell'impresa Geom. Armando Perrone & C. S.a.s. di Perrone Ing. Gennarino, con sede in Fagnano Castello.

VISTA la normativa vigente in materia.

VISTO il D.Lgs 163 del 2006 e, s.m.i;

VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010

**P.Q.M.
DETERMINA**

- 1-Di confermare l'approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di ampliamento del cimitero civico COD. CUP J57H13001270004 – LOTTO CIG 6404775B85;
- 2-Annulla la determina n.08 del 21.1.2016 di aggiudicazione dei lavori di ampliamento del cimitero civico all'impresa Filippelli Geom. Rosario, con sede in C.da Scarcella, snc, Campana – CS - e li aggiudica all'impresa concorrente che segue in graduatoria (2^ classificata) individuata nell'impresa Geom. Armando Perrone & C. S.a.s. di Perrone Ing. Gennarino, da Fagnano Castello – CS - che in sede di gara ha offerto il ribasso del 34,575% e quindi per l'importo netto di € 117.586,79 oltre € 44.946,89 relativi al costo del personale ed € 2.500,00 per oneri per la sicurezza per un importo totale di € 165.033,68;
- 3-Di dare atto che i lavori rivestono carattere di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- 4-Di dare atto che i lavori ricadono su beni di privati oggetto di espropriazione;
- 5-Di dare atto che i lavori in argomento, non sono previsti nel programma triennale OO.PP. 2013 – 2015 – e sono inseriti nel piano annuale 2013 giusta delibera di G.C.n.140del 28.11.2013 di variazione ;
- 6-Di dare atto che i lavori sono finanziati con assunzione di un mutuo contratto con la CASSA DD.PP. per € 300.000,00 con fondi comunali con imputazione sul cap. 3302 del b. c.e.
- 7- Di riconfermare il RUP con incarico al Geom. Gemino ALOIA dell'ufficio Tecnico Comunale; la cui nomina è stata conferita con delibera di G.C. N. 135 del 25.11.2013;
- 8- Avverte l'impresa Filippelli Geom. Rosario che avverso detto provvedimento può proporre ricorso nel termine di gg. sessanta al TAR Calabria di Catanzaro o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. centoventi dalla comunicazione.

RUP
Geom. Gemino ALOIA



EL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3
Avv. Giulio TARSITANO